

Civile

In caso di plico contenente più atti impositivi spetta al mittente dimostrarne il contenuto

*di Giuseppe Durante**

06 Luglio 2023

Nota all'Ordinanza n. 18150 del 26 giugno del 2023

NT+ Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus

*In caso di notifica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento di un unico plico contenente più atti e il destinatario ne riconosca solo una, è necessario affinché operi la presunzione di avvenuta conoscenza prevista dall' **art.1335** cc che l'autore della comunicazione fornisca la prova che in effetti l'involucro le conteneva tutti, atteso che, secondo l'**id quod plerumque accidit**, ad ogni atto da comunicare corrisponde una singola spedizione. E' quanto ha disposto la Suprema Corte di Cassazione con l' **Ordinanza n°18150 del 26 giugno 2023**. E' questa posta al vaglio degli Ermellini una casistica che molto spesso ha alimentato non poco contenzioso proprio sulla modalità di notifica adottata dal mittente, in caso di spedizione di un unico plico contenente più atti all'indirizzo del destinatario. In particolare hanno precisato i giudici di Palazzaccio che l'indicazione dei numeri degli atti sull'avviso di ricevimento, poiché sottoscritto dal destinatario ex art.12 del DPR n°655/1982, pur non assumendo fede privilegiata, lo stesso ha valore sul piano presuntivo ed ai fini dell'onere della prova. Ove, infatti, si è in presenza della notifica con unico plico di più avvisi di accertamento specificamente individuati, in considerazione della connessione oggettiva e soggettiva dei vari atti di accertamento, nonché, la contestualità della loro formazione, l'unicità della spedizione rappresenta una soluzione finalizzata ad una maggiore praticità oltre che economicità.*

Il caso:

La questione impositiva posta al vaglio dei giudici di Legittimità rinviene dalla presentazione di un ricorso avverso due avvisi di accertamento ICI 2002 e 2003. Ricorso accolto nel giudizio di primo grado rigettato in appello. Nel giudizio di legittimità, la Suprema Corte cassava con rinvio la pronuncia di appello che aveva accolto il ricorso evidenziando che, nel caso in cui l'involucro della raccomandata contiene pi comunicazioni e il destinatario ne riconosce solo una, spetta all'autore della comunicazione fornire la prova sul numero di atti contenuti nel plico, affinché possa operare la presunzione di conoscenza di cui all'art.1335 cc. Il giudizio pertanto, veniva riassunto in sede di gravame e accolto dai giudici di appello, evidenziando il Collegio che il Comune aveva fornito sufficiente evidenza sul fatto che il plico raccomandato notificato alla società contribuente in tempo utile per evitare la decadenza triennale conteneva effettivamente due atti impositivi contrassegnati dai numeri progressivi posti sulla busta che, pertanto, contrassegnavano i avvisi di accertamento ICI.

Avverso la sentenza di appello veniva proposto ricorso per cassazione dalla Spa destinataria della notifica. In particolare, parte ricorrente eccepiva la violazione e falsa applicazione degli artt. 1335 cc e 2697 cc nonché dell'[art. 26 del Dpr n° 602/1973](#) per non avere il giudice di appello considerato che ove il mittente affermi di avere inserito più di un atto nello stesso plico postale spetta al mittente stesso dimostrarne il contenuto.

Il principio espresso dalla Corte di Cassazione nell'Ordinanza N° 18150 del 26 giugno 2023

La questione posta al vaglio della Suprema Corte focalizza una casistica non poco diffusa che riguarda l'invio mediante spedizione postale con raccomandata a.r., da parte del soggetto notificante, di un unico plico contenente al suo interno più atti (avvisi di accertamento ICI) destinato allo stesso soggetto notificato o meglio soggetto passivo della notifica. Ma, cosa succede nel caso in cui il destinatario del plico mette in discussione gli atti effettivamente contenuti nello stesso plico, considerandoli mai ricevuti o parzialmente ricevuti? È questo il punto nodale affrontato dagli Ermellini nell'Ordinanza in commento. Nel caso di specie, i giudici di Palazzaccio hanno confermato l'orientamento assunto dal collegio tributario di secondo grado che ha accolto l'appello del Comune impositore ritenendo che in caso di notifica di cartella di pagamento spedita al contribuente destinatario mediante spedizione postale con raccomandata a.r., qualora l'involucro contiene più atti e il destinatario ne riconosce solo una, è necessario affinché operi la presunzione di conoscenza prevista dall'art. 1335 cc che l'autore della comunicazione fornisca la prova che il plico effettivamente contenesse tutti gli atti richiamati con l'apposita numerazione. In particolare, l'indicazione dei numeri di ciascun atto sull'avviso di ricevimento, poiché sottoscritto dal destinatario, pur non assumendo fede privilegiata, visto che vi provvede non l'agente postale, ma lo stesso mittente, ha valore sul piano presuntivo ed ai fini del giudizio di riparto sull'onere della prova (in tal senso anche: Cass. [Ord. 20786/2014](#); [Cass. Ord. 21533/2017](#)). In altre parole, la numerazione progressiva posta sul frontespizio del plico apposta dal soggetto notificante è sufficiente *ex se* in termini di attendibilità, al fine di dare certezza sull'effettivo contenuto del plico e, quindi, sul numero di atti in esso contenuti, indipendentemente da quanto affermato dal soggetto destinatario della notifica. Nel caso di specie, secondo gli Ermellini, non risulta altresì violato l'art. 2697 cc messo in discussione dalla società ricorrente, se si considera che il giudice di appello non ha posto a carico della società contribuente l'onere di provare di essersi incolpevolmente trovata nell'impossibilità di prendere cognizione del plico spedito dal comune impositore con raccomandata a.r. ma, ha ritenuto assolto, sia pure in via presuntiva, l'onere gravante sull'ente impositore, di dimostrare che la busta contenesse due atti e non uno solo, come evidenziato dal contribuente. Inoltre, secondo quanto affermato dalla stessa Corte di Cassazione, la giurisprudenza richiamata dalla società ricorrente finalizzata a legittimare i motivi di censura sollevati nel ricorso per cassazione riguarda il caso di notifica riferita ad un solo plico contenente più cartelle esattoriali; non è questo il caso posto al vaglio dei giudici di Legittimità poiché nel caso di specie, si è in presenza della notifica di un unico plico contenente più avvisi di accertamento (ICI) specificamente individuati previo richiamo espresso sulla busta con apposita

numerazione progressiva. Nella casistica in esame, stante la connessione oggettiva e soggettiva dei diversi atti di accertamento nonché la contestualità della loro formazione, l'unicità della spedizione postale da parte del Comune rappresenta una soluzione finalizzata ad una maggiore praticità ed economicità di tempo e di denaro.

a cura del Prof. Avv. DURANTE Giuseppe Docente a contratto presso la Facoltà di Economia dell' Università LUM "Giuseppe De Gennaro" Avvocato Tributarista

Il Sole 24 ORE aderisce a  The Trust Project

P.I. 00777910159 | © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati

Il Sole
24 ORE